

COMUNE DI CERRIONE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

**Approvato con C.C. n. 3 del 31/01/2000
Modificato con C.C. 46 del 30/11/2001
Modificato con C.C. 7 del 27/01/2006
Modificato con C.C. 12 del 12/03/2007**

SOMMARIO

TITOLO PRIMO ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 – Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO SECONDO TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 – Parametri
- Art. 6 bis – Deliberazione di tariffa
- Art. 7 – Locali ed aree tassabili
- Art. 8 – Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 – Computo delle superfici
- Art. 10 – Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 – Agevolazioni e riduzioni
- Art. 11 bis – Riduzione della tassa per attività di compostaggio
- Art. 12 – Classificazioni dei locali ed aree
- Art. 13 – Tassa giornaliera

TITOLO TERZO DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Accertamento e controllo
- Art. 16 – Riscossione
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Contenzioso

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 – Abrogazioni
- Art. 21 – Norme di rinvio

TITOLO PRIMO ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale ai sensi del D.P.R. 915/82 (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, ammasso, e scarica sul suolo e nel suolo), è istituita nel Comune di Cerrione, tassa annuale in base a tariffa, la cui applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore al 50% dello stesso o al 70% nel caso previsto dall'art. 45 del D. Lgs. N. 504/92.

Il costo complessivo di esercizio viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 10% (dieci per cento) a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti di cui all'art. 2 del terzo comma, numero 3) del D.P.R. 915/1982.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla deduzione di cui al precedente comma è compensata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, dei centri produttivi e commerciali integrati, ed esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi.

In tutte le aree nelle quali il servizio è svolto in regime di privativa la tassa per lo smaltimento è dovuta a tariffa intera.

Il servizio si svolge nell'intero territorio comunale.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e dalle aree adibite a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati ad urbani e pericolosi.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, al tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (vedi art. 8 del presente regolamento).

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa over per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo ordinario di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO SECONDO TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, di cui al successivo art. 12, cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria sono determinate dal Comune, secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 65 del D. Lgs. N. 507/93.

Art. 6 bis

Deliberazione di tariffa

Ai fini della determinazione della tariffa secondo quanto disposto dall'art. 67 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i., l'Ente adotta apposito atto deliberativo.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) e accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli e solai, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interraste rispetto al corpo principale del fabbricato (cantine, rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4. comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni, ecc.);
- Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.);

Si considerano inoltre tassabili con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani interni, ed in via esemplificativa le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (ad esempio: cabine di trasformazione dell'energia elettrica, stazioni di pompaggio a cave, ecc.);
- Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- Le superfici o parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- Le aree, superfici e locali che per uso particolare in situazione temporanea non siano oggettivamente utilizzabili nell'anno oggetto della tassazione, quali edifici in corso di ristrutturazione non abitati, edifici resi inagibili per ordine dell'autorità pubblica, complessi industriali temporaneamente abbandonati nei quali non si svolga alcun tipo di attività.

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree operative scoperte sono computate nella misura del 100% (cento per cento).

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 9 bis

Modalità di determinazione della superficie tassabile

La disposizione di cui all'art. 1 comma 340 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 D. Lgs. 507/1993.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) Del 30% per le abitazioni con unico occupante
- b) Del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato
- c) Del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività
- d) Del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale
- e) Del 30% nei confronti degli agricoltori, iscritti al C.D., occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo, ed in seguito a presentazione di opportuna domanda degli interessati.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo

a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11

Agevolazioni e riduzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- d) I locali occupati da famiglie i cui componenti non raggiungono il reddito minimo vitale stabilito dall'Amministrazione comunale con apposita delibera annuale;
- e) Le istituzioni di assistenza e beneficenza erette in Enti Morali che effettuano ricoveri, cure e servizi assistenziali prevalentemente gratuiti;

Per le abitazioni site al di fuori del perimetro del centro abitato e collocate ad una distanza superiore ai 200 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni e riduzioni di cui sopra, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 Bis

Riduzione della tassa per attività di compostaggio

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o altrui, purché contigua, è determinata una riduzione del 10% della tassa dovuta.

La pratica del compostaggio sarà verificata con visita a domicilio da incaricati del Comune.

La riduzione è concessa dietro presentazione di domanda, a condizione che l'utente dimostri di averne diritto, con decorrenza dal bimestre solare successivo alla consegna del composte o alla data della domanda di riduzione nel caso in cui il compostaggio sia effettuato con cumulo o altro.

Per l'anno 2007 la riduzione avrà effetto a valere dal 1 gennaio 2007 a favore delle utenze già in possesso di composte richiesto a suo tempo al Comune, o di cumulo o altro, purché sia presentata regolare domanda di riduzione e dimostrato l'effettivo utilizzo.

Il beneficio della riduzione sarà applicato sulla tassa dovuta per l'anno successivo all'anno in cui è stata presentata la domanda e non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni.

Art. 12

Classificazione dei locali e delle aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

1. Abitazioni	lire 910
2. Uffici pubblici e privati	lire 1.170
3. Negozi alimentari	lire 1.300
4. Negozi non alimentari	lire 1.170
5. Circoli cinema teatri trattorie ristoranti bar ecc.	lire 1.300
6. alberghi collegi pensioni	lire 1.040
7. Istituti pubblici di ricovero aventi scopi assistenza	lire 130
8. Ospedali e istituti di cura pubblici e privati	lire 130
9. Locali destinati a mostre fiere ed esposizioni	lire 130

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più corrispondente.

Art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Cerrione la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione e interessi.

TITOLO TERZO

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 14

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati:

- Per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, al sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale.

Art. 15

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:

- Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere ai questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione e della misura delle superfici;
- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo;
- Richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340, Legge 311/2004.

Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 16

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4 del D. Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati secondo le vigenti disposizioni.

Art. 18

Sanzioni

Per tutte le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo sono irrogate le sanzioni secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 45 del 25/11/1998 con oggetto "Criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per i tributi comunali".

Art. 19

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

**TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 20

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 21

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15-11-1993 n. 507 e successive modificazioni.